

Quesiti meccanismo riconoscimento automatico bonus sociali

Quesiti, richieste di chiarimento e osservazioni di Elettricità Futura sugli elementi di incertezza nel meccanismo ex. Delibera 63/2021/R/com

1/4/2021



Osservazioni di dettaglio

Gestione del periodo transitorio – bonus in scadenza nel periodo gennaio-aprile 2021

Un aspetto prioritario per le imprese di vendita riguarda la gestione dell'attuale periodo "transitorio". L'assenza di informazioni certe sulle tempistiche per l'invio da parte dell'INPS ad Acquirente Unico delle comunicazioni relative alle DSU attestate dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 pone gli operatori in una situazione di forte difficoltà, essendo impossibilitati a fornire informazioni certe sul rinnovo delle agevolazioni ai clienti a cui sono scadute a partire dal 31 dicembre 2020. Situazione inevitabilmente aggravata dalla situazione particolare che stiamo vivendo, dovuta al periodo di emergenza sanitaria.

In aggiunta a ciò, evidenziamo che le modalità definite all'art. 12 della Delibera per la gestione dell'erogazione delle quote di bonus già maturate (contributo *una tantum*, ripartizione importo maturato in quote omogenee) comporteranno con ogni probabilità dei problemi operativo-gestionali non indifferenti per i vendori. Questo perché per le imprese di vendita sarà molto complesso gestire contemporaneamente l'applicazione, nel rapporto con i diversi DSO con cui interagiscono, delle due diverse modalità straordinarie di riconoscimento delle agevolazioni.

È quindi fondamentale che il processo di comunicazione delle DSU attestate dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 da INPS a SII e da questi agli operatori si concluda nel più breve tempo possibile e che siano conseguentemente messe a disposizione delle società di vendita informazioni da parte dei distributori circa le modalità che saranno utilizzate per la corresponsione delle quote maturate. Se non sarà risolto in tempi brevi, ciò porterà a un inevitabile aumento di morosità, del numero di reclami (che gli operatori stanno già ricevendo in quantità crescente) e di contenziosi.

Esclusione reclami bonus periodo "transitorio" da calcolo indici di reclamosità

Le criticità e le incertezze sopra citate nella gestione dei mesi correnti del periodo transitorio iniziano a far vedere i propri effetti, comportando un aumento del numero di contatti verso le società di vendita da parte dei clienti finali aventi diritto alle agevolazioni, ma impossibilitati a poterle ricevere in bolletta.

Non essendo derivanti da mancanze o inefficienze imputabili all'operato delle imprese di vendita o di distribuzione, richiediamo che le eventuali comunicazioni scritte da parte dei clienti relativi ai

tempi di attuazione della nuova norma possano essere classificate come richiesta di informazioni, in linea con quanto già previsto da ARERA in tema di canone RAI.

Obblighi informativi a carico dei venditori e distributori

Rileviamo una discrepanza nelle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione per distributori e venditori, in particolare all'obbligo per questi ultimi di inserire un'apposita informativa in ciascuna fattura in cui è riconosciuta la compensazione. Se tali obblighi di informativa sono specificati nell'Allegato D sull'erogazione dei bonus per disagio fisico (art. 16 e 17), gli stessi non sono invece presenti nell'Allegato B sui bonus per disagio economico. Nel Titolo VI dell'Allegato B sono infatti dettagliati gli obblighi informativi tra i vari soggetti coinvolti (DSO-SII, Cc-SII, SII-CSEA e CSEA-SII), ma non sono presenti indicazioni specifiche sulle comunicazioni dagli UdD/Cc ai clienti finali che usufruiscono delle agevolazioni.

Tale problematica è acuita dal fatto che l'art. 2 della Delibera dispone l'abrogazione delle disposizioni del TIBEG relative alle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico, sostituendole con le disposizioni contenute agli Allegati A e B. Non essendo presenti in nessuno dei due Allegati delle disposizioni sugli obblighi informativi nei confronti dei clienti soggetti ad agevolazione, sembrerebbero quindi abrogate anche le disposizioni di cui all'art. 31 e 32 del TIBEG.

Chiediamo quindi un riscontro su questo aspetto.

Ammontare del bonus per disagio fisico dall'1/1/21 – Tabella 1, Appendice 2 Allegato D

Segnaliamo una lacuna nella tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla Delibera in cui sono fissati gli ammontari dei bonus per disagio fisico classificati per potenza fino a 3kW e a partire da 4,5 kw, ma non sono specificati gli ammontari da applicare per i livelli di potenza pari a 3,5kW e 4 kW. È necessario quindi modificare la tabella, prevedendo ad esempio l'applicazione del primo scaglione fino a 3kW e l'applicazione del secondo per potenze superiori a 3kW.

Messa a disposizione nel CloudSII dei dati sul bonus fisico

Riteniamo utile che i dati relativi al bonus per disagio fisico siano caricati dal SII, non appena ricevuti dal DSO, all'interno del CloudSII, al fine di disporre di un'unica area da cui gli operatori possano attingere tutte le informazioni necessarie. È importante tuttavia sottolineare che, ai fini

della messa a disposizione di tali dati nel CloudSII, a carico dei DSO non dovranno essere previsti ulteriori aggravi operativi in termini di nuovi flussi di scambio dati e/o modifiche delle tempistiche di comunicazione.

Monitoraggio dell'erogazione e dell'automatismo dei bonus sociali

Relativamente alle attività di monitoraggio previste al Titolo VII dell'Allegato B alla Delibera, non risultano chiari gli obblighi specifici di comunicazione di ciascuno dei soggetti interessati (UdD, controparti commerciali e DSO) delle informazioni cui all'art. 22.1. È inoltre necessario un chiarimento in merito a eventuali obblighi a carico degli operatori che potrebbero scaturire dalle previsioni dell'art. 23, il quale dispone che *“il monitoraggio di cui al presente articolo ha ad oggetto la verifica degli adempimenti da parte delle imprese distributrici e delle Controparti Commerciali alle disposizioni di cui al presente Allegato B e alle relative Specifiche Tecniche”*. Al momento, infatti, dalla lettura della Delibera e dell'Allegato B non è chiaro su cosa verterà questa verifica e quindi se gli operatori dovranno attendersi ulteriori obblighi informativi.

Chiediamo quindi conferma che gli obblighi di rendicontazione a carico degli operatori saranno esclusivamente quelli previsti dagli art. 17 e 18.

Riteniamo infine che, per semplificare il processo di rendicontazione per i soggetti coinvolti, sia opportuno prevedere una raccolta dati unica, omogenea per destinatario, tempi e flussi, che interassi i dati per i bonus per disagio sia economico che fisico.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.